

ché una copia dell'articolo 91 del regolamento giudiziario il quale dispone che i primi presidenti delle Corti di appello, entro il mese di novembre, sentiti i procuratori generali, trasmettano al ministro le proposte di ripartizione del personale e della materia fra le varie sezioni.

Questa disposizione io desidererei estenderla anche alla Cassazione, affinché non avvenga che il lavoro non sia proporzionato fra le due sezioni.

Il presidente, che conosce il lavoro della Corte, può meglio di ognuno proporre al ministro la ripartizione da farsi con Decreto Reale.

Si può osservare che qui si tratta della diversa giurisdizione assegnata alle due sezioni penali; ma risponderò che anche per i tribunali, dove ci è la materia civile e la commerciale, la ripartizione si fa dal presidente della Corte, e non si fa per legge.

Tuttavia, per deferenza al ministro ed alla Commissione, se essi non accettassero il mio articolo, dichiaro di ritirarlo.

Rizzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rizzo. Vorrei rivolgere all'onorevole ministro di grazia e giustizia una domanda, la quale è forse estranea all'articolo in discussione ed anche alla modificazione proposta dall'onorevole Falconi; vorrei, cioè, domandargli se egli continui gli studi, ai quali recentemente ha accennato, per preparare il disegno di legge sulla unicità della Cassazione civile.

Aspetto da lui una risposta a questa domanda.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Intorno alla necessità della legge, che ora si discute, non fu sollevata alcuna obiezione; quindi mi dispenso dall'espone le ragioni che mi hanno consigliato a presentarla.

Mi limiterò soltanto a dichiarare perchè io non possa accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Falconi, e a dare breve e categorica risposta alla domanda che mi è stata rivolta dall'onorevole Rizzo.

Per stabilire un poco di equilibrio tra il lavoro delle due sezioni della Corte di cassazione di Roma, vi erano vari sistemi. Si poteva, senza una nuova legge, ricorrere allo sdoppiamento della seconda sezione, preveduto e permesso dall'articolo 3 della legge

del 6 dicembre 1888; poteva il Governo domandare al Parlamento la facoltà di distribuire in altro modo, per Decreto Reale, le materie fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma; finalmente, si poteva fare quello che io ho fatto.

Il sistema dello sdoppiamento della seconda sezione a me è sembrato poco opportuno, perchè le due sezioni, in cui sarebbe stata divisa l'attuale seconda sezione, avrebbero dovuto conoscere di molte materie comuni, e questo ci avrebbe sempre più allontanato dall'obiettivo della uniformità della giurisprudenza, che è la ragion d'essere della Corte di cassazione.

Domandare facoltà di distribuire diversamente le materie per Decreto Reale, secondo che se ne presentasse la convenienza, è sostanzialmente ciò che propone l'onorevole Falconi; a me è sembrato poco conforme alla lettera ed allo spirito della legge del 6 dicembre 1888, e della legge organica sull'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Falconi nello svolgimento della sua proposta ha menzionato le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, che riguardano le Corti d'appello ed i tribunali.

Ma la cosa è diversa quando si tratta della Corte di cassazione, per la quale la legge stessa stabilisce la competenza delle varie sezioni, mentre il Decreto Reale annuale provvede soltanto alla distribuzione del personale.

A questo sistema si è attenuta la legge del 6 dicembre 1888, la quale, lungi dal conferire al Governo la facoltà di distribuire gli affari fra le varie sezioni della Corte di cassazione, ha determinato essa stessa la competenza delle dette sezioni.

Perciò ho creduto più conforme a questa legge ed a quella generale sull'ordinamento giudiziario, che il legislatore stesso modifichi la competenza delle due sezioni penali della Corte di cassazione.

Sono queste le ragioni per le quali non posso accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Falconi.

Quanto alla domanda, che mi è stata rivolta dall'onorevole Rizzo, gli dichiaro che persisto nel proposito di presentare al Parlamento, al più presto, la legge per l'unificazione della Corte di cassazione in materia civile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.